

16° Aggiornamento della Circolare 217
“Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di
Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli
Istituti di pagamento e per gli IMEL”

(bozza)

Roma, aprile 2018

INDICE

PREMESSA	3
1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT	5
1.1 Nuova classificazione delle attività finanziarie	5
1.2 <i>Impairment</i>	6
1.2.1 Classificazione per stadio di rischio di credito (<i>stage</i>)	6
1.2.2 <i>Disclosure</i> sulle rettifiche di valore	9
1.2.3 Attività finanziarie acquistate o originate deteriorate	10
1.3 Esposizioni stralciate (<i>write – off</i>)	10
1.4 Attività materiali che costituiscono rimanenze (IAS 2)	11
1.5 Attività (finanziarie e non finanziarie) ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute	12
1.6 Esposizioni fuori bilancio	13
1.7 Riserve da valutazione	14
1.8 Strumenti finanziari subordinati	16
1.9 Fascia scaduto	17
1.10 Precisazione classificazione controparte	17
1.11 Attività finanziarie cedute e relative passività associate	18
1.12 Ripartizione delle esposizioni garantite	18
1.13 Applicazione 'regime transitorio' - Reg. 2017/2395	19
1.14 Servizi di pagamento	20
1.14.1 Provincia di residenza dell'ordinante/beneficiario	20
1.14.2 Tipologia di provvista	20
1.14.3 Bollettini di conto senza mandato	20
1.14.4 Stato di controparte	21
1.14.5 Stato dell'emittente	21

PREMESSA

La Banca d'Italia, in data 28 dicembre 2017, ha pubblicato il 16° aggiornamento della Circolare n.217 (Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL) che è finalizzato al recepimento del principio contabile IFRS 9 "Strumenti finanziari"¹ in vigore dal primo gennaio 2018 in sostituzione del vigente principio contabile IAS 39.

I principali aspetti di novità riguardano la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari e le modifiche connesse con le nuove regole di calcolo delle rettifiche di valore per il rischio di credito basate sulle perdite attese.

L'aggiornamento ha, inoltre, introdotto nuove richieste informative:

- sulle attività materiali acquisite, a titolo di escussione di garanzie, a seguito del recupero di crediti deteriorati (*foreclosed assets*);
- sulla prestazione di servizi di pagamento e sull'emissione di moneta elettronica da parte di IP e IMEL comunitari stabiliti in Italia con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati.

Si precisa infine che al fine di agevolare la predisposizione delle segnalazioni di bilancio da parte degli intermediari, vengono richiesti alcuni dettagli informativi non

¹ L'IFRS 9 è stato omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016.

espressamente previsti nella bozza della Circolare n.217 ma presenti nella bozza di bilancio degli intermediari finanziari.

La presente nota tecnica illustra pertanto una serie di interventi da apportare alla documentazione PUMA2, con specifico riferimento alle indicazioni per la predisposizione dell'input, nei limiti dell'attuale quadro normativo non ancora definito nella sua completezza.

1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

1.1 Nuova classificazione delle attività finanziarie

In sostituzione degli attuali portafogli previsti dallo IAS 39, il principio contabile IFRS 9 prevede una nuova classificazione delle attività finanziarie basata:

- sui criteri del '*business model*', adottato dall'impresa nella gestione dell'*asset*;
- sulla natura dei flussi di cassa contrattuali ('*SPPI* test') dell'attività finanziaria (cfr. ALLEGATO 1 IFRS 9 - "Esempi di classificazione di portafoglio IFRS 9 in base al *business model* e all'esito del SPPI test").

I '*business model*' adottabili non sono al momento oggetto di specifica rilevazione segnaletica pertanto, vengono richiesti direttamente in input i portafogli previsti dagli schemi ITS EBA, lasciando in carico all'azienda il relativo processo di determinazione.

A tal fine è stato rivisto il dominio del campo **05311 - CLASSIFICAZIONE DI PORTAFOGLIO IFRS 9**, che prevedrà i seguenti valori:

21=ATTIVITA' FINANZIARIE FVTPL - TRADING;

22=ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE FVTPL-FVMTPL;

23=ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE FVTPL – FVO;

24=ATTIVITA' FINANZIARIE FVOCI;

25=ATTIVITA' FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO;
05=PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE;
06=PASSIVITÀ FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO;
08=PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FVTPL – FVO;
09=OPERAZIONI DI COPERTURA;
99=NON CLASSIFICABILE.

Il campo 05311 continua ad essere utilizzato per la derivazione dei campi 05313 - CRITERIO DI VALUTAZIONE e 05812 - VOCE DI STATO PATRIMONIALE (cfr. ALLEGATO 1 IFRS 9 - “Dominio del campo 05812”).

La classificazione delle passività finanziarie, già previste dallo IAS 39, è rimasta inalterata.

1.2 Impairment

1.2.1 Classificazione per stadio di rischio di credito (*stage*)

Il principio IFRS 9 introduce per le “attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva”, per le “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, per gli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate (IFRS 9, paragrafo 5.5.1) un nuovo modello di *impairment* basato sul concetto di perdita attesa (*expected loss*) in luogo dell'attuale *incurred loss*, con l'obiettivo di riconoscere a conto economico le perdite con maggiore tempestività. Il principio prevede che, ai fini della valutazione del merito creditizio, gli strumenti finanziari debbano essere allocati in tre differenti stage:

- stage 1: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell'attività finanziaria rispetto all'iscrizione iniziale (cfr. IFRS 9, par. 5.5.5);
- stage 2: aumento significativo del rischio di credito dell'attività finanziaria rispetto all'iscrizione iniziale (cfr. IFRS 9, par. 5.5.3), pur non essendo ancora classificabili come deteriorate;
- stage 3: per le esposizioni il cui rischio di credito si è incrementato al punto che lo strumento è considerato *impaired*, ossia classificato tra i deteriorati; questo stage include anche i crediti acquistati già deteriorati o concessi a controparti in default.

Pertanto sulle FTO di rapporto per cassa e fuori bilancio è richiesto il nuovo campo **05936 – STAGE IFRS 9** con il seguente dominio:

0=NON APPLICABILE

1=STAGE 1

2=STAGE 2

3=STAGE 3.

Si precisa che il valore 0 deve riferirsi alle attività finanziarie valutate al *fair value* non soggette ad *impairment* (cfr. ALLEGATO 1 IFRS 9 - Schema riepilogativo attributi FINREP in input per portafogli contabili IFRS 9).

Per le FTO classificate nei portafogli soggetti ad *impairment* il campo 05936 è trattato con le seguenti modalità:

- per le FTO a sofferenza il valore 3 del campo 05936 è impostato da apposite routine di derivazione in fase ACA;
- per le FTO classificate tra le inadempienze probabili (campo 05206 uguale a 1) opera un controllo di coerenza che prevede l'alimentazione del valore 3 per il campo 05936.
- per tutte le forme tecniche, diverse dalle sofferenze, che presentano il campo 05206 uguale a 0 che risultino deteriorate a seguito dei trattamenti extra-tabellari dei past due, la procedura provvede a impostare il campo 05936 pari a 3 (cfr. “F27_9 DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE / SCONFINANTI” e “F27_8 TRATTAMENTO DEI DEBITORI CON ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE DETERIORATE”, allegato_I0321 SCHEMA QUALITA' DEL CREDITO).

Al fine di alimentare, nell'ambito dello stage 1, l'informativa “di cui strumenti con basso rischio di credito”, è stato previsto il nuovo digit **05938 – BASSO RISCHIO DI CREDITO** con il seguente dominio:

0=NO

1=SI.

Tale digit deve essere alimentato per le FTO dei titoli di debito e dei finanziamenti che ricadono nella definizione di cui all'IFRS9 par. 5.5.10.

1.2.2 Disclosure sulle rettifiche di valore

Il principio introduce nuove modalità di calcolo delle rettifiche di valore ed una correlazione tra lo stage in cui è classificata l'attività finanziaria e l'orizzonte temporale sulla base del quale vengono calcolate le rettifiche.

In particolare se l'attività finanziaria è classificata nello stage 1 le rettifiche di valore devono essere calcolate in base alla stima della perdita attesa a 12 mesi mentre, se è classificata negli stage 2 e 3 devono essere calcolate in base alle perdite attese '*lifetime*'.

Per le attività per cassa, non si ravvede la necessità di implementare ulteriormente l'input in quanto i dati presenti, opportunamente combinati, sono sufficienti a soddisfare le esigenze informative.

Le informazioni relative alle rettifiche di valore sono richieste anche per le esposizioni fuori bilancio. Pertanto anche sulle FTO dei fidi, che generano margini su linee di credito, è richiesto il campo 00646 – AMMONTARE DELLE PREVISIONI DUBBI ESITI.

1.2.3 Attività finanziarie acquistate o originate deteriorate

È richiesto di esporre il dettaglio informativo Attività finanziarie deteriorate acquistate o originate (cfr. IFRS 9 par. 5.5.13). A tal fine è stato modificato il campo 05969 - CREDITI ACQUISTATI O ORIGINATI DETERIORATI con il seguente dominio:

0=NO

1=ACQUISTATI DETERIORATI

2=ORIGINATI DETERIORATI.

Tale informazione deve essere fornita sulle FTO di rapporto sino all'estinzione del rapporto stesso, anche nel caso in cui venga meno la qualifica di deteriorato. Tale campo non deve essere alimentato per i crediti deteriorati acquistati nell'ambito di operazioni di aggregazione aziendale.

1.3 Esposizioni stralciate (*write – off*)

La Circolare n.217, che rimanda a quanto previsto dal Provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”, definisce i *write-off* in linea con quanto previsto dal principio contabile IFRS9 ai paragrafi 5.4.4, B5.4.9 e B3.2.16 (r).

Il *write-off* costituisce un evento che dà luogo a una cancellazione contabile quando non si hanno più ragionevoli aspettative di recuperare l'attività finanziaria. Esso può verificarsi prima che le azioni legali per il recupero dell'attività

finanziaria siano terminate e non comporta la rinuncia al diritto di credito da parte dell'intermediario.

Per i titoli di debito e le esposizioni creditizie è richiesto di esporre i *write-off* parziali complessivi la cui rilevazione è prevista fino a quando l'intermediario vanta un diritto sul credito. E' inoltre, precisato, che tali write-off devono contenere solo le cancellazioni rilevate a partire dalla data di rilevazione iniziale dell'attività, pertanto non comprendono le perdite derivanti da operazioni di acquisizione tramite cessione.

Al fine di alimentare tale informativa si ritiene di estendere la richiesta in input dei campi 06007 – TOTALE PASSAGGI A PERDITE e 06011 – PERDITA DA CESSIONE, attualmente presenti solo sulle FTO di sofferenza, anche alle FTO di attività finanziarie diverse da sofferenza.

Si precisa inoltre che il campo 06011 è un 'di cui' del campo 06007 – TOTALE PASSAGGI A PERDITE.

1.4 Attività materiali che costituiscono rimanenze (IAS 2)

Al fine di esporre l'informativa sulle attività materiali che costituiscono rimanenze è stato ampliato il dominio del **campo 05348 - FINALITA' ATTIVITA' MATERIALI** nel seguente modo:

1=ATTIVITA' AD USO FUNZIONALE;

2=ATTIVITA' DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO

3=ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO RIMANENZE (IAS 2).

Lo IAS 2 prevede che le rimanenze debbano essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo. Per tale finalità, sulle FTO relative alle attività materiali che costituiscono rimanenze (campo 05348=3) viene richiesto il nuovo **campo 06301 – VALORE NETTO DI REALIZZO**.

1.5 Attività (finanziarie e non finanziarie) ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute

Nell'ambito delle attività ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute (voci 52493, 52495, 52497 e 52499) sono richieste le seguenti nuove informazioni:

- “esposizione creditizia cancellata”: contenente il valore netto dell'attività finanziaria cancellata a fronte della rilevazione in bilancio dell'attività acquisita (nuovo **CAMPO 06323 – VALORE NETTO ESPOSIZIONE CANCELLATA**);
- “valore lordo” che corrisponde al valore lordo dell'attività alla data della sua acquisizione; (nuovo **CAMPO 06324 – VALORE LORDO A DATA ACQUISIZIONE**)
- “rettifiche di valore complessive” in cui sono indicate le rettifiche di valore sulle attività rilevate dalla data della loro acquisizione (nuovo **CAMPO 06327 – RETTIFICHE DI VALORE DALLA DATA ACQUISIZIONE**).

Per poter soddisfare le esigenze informative di tali voci, sono richiesti sulle FTO interessate da tale casistica, oltre i campi sopra citati, i **campi 05851 - ATTIVITA' OTTENUTA MEDIANTE PRESA DI POSSESSO DELLA GARANZIA**

REALE e 05852 - DATA DI PRESA DI POSSESSO DELLA GARANZIA REALE.

1.6 Esposizioni fuori bilancio

La Circolare n.217 prevede, come per il bilancio, la distinzione degli “impegni a erogare fondi” e delle “garanzie finanziarie rilasciate” in virtù delle regole di valutazione dell’IFRS 9 o dello IAS 37/IFRS4. A tal fine sulle FTO relative alle esposizioni fuori bilancio è richiesto il nuovo **campo 05926 - AMBITO DI APPLICAZIONE** con il seguente dominio:

1=IFRS 9 - IMPAIRMENT;

2=NO IFRS9 (IAS 37/IFRS4);

3=IFRS 9-VALUTATI AL FV.

Per la rilevazione, tra le ‘passività finanziarie designate al *fair value*’, dell’impegno all’erogazione di finanziamenti che l’entità designa come passività al FV (campo 05926=3), l’intermediario dovrà alimentare sulle relative FTO di impegno anche il campo 06317 - IMPORTO FAIR VALUE PASSIVO e, sulla FTA 01111.13, i campi 06373 e 06374 relativi alle variazioni cumulate di *fair value* attribuibili alle variazioni del rischio di credito della controparte².

Ai fini della generazione dell’impegno in tema di operazione di factoring si segnala quanto segue:

² Si specifica che tale informazione non è espressamente richiesta in C. 217, ma ne è prevista l’evidenza nel ‘bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari’ in calce alla tabella 3.1- Passività finanziarie designate al fair value.

- ATTIVITA' DI FACTORING - CREDITI CON CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO A SCADENZA FISSA (**FTO 01152.32**) e per ATTIVITA' DI FACTORING - CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE A SCADENZA FISSA (**FTO 01152.42**) sono considerati solo 'debiti' e pertanto in Puma non saranno più inclusi tra gli impegni (precedentemente erano considerati sia tra gli impegni e sia tra i debiti);
- CREDITI NEI CONFRONTI DEI CEDUTI - CON CONTO ANTICIPI AL CEDENTE nel caso di PRO SOLUTO EFFETTIVO (ISCRITTO IAS) (**FTO 03152.96 con 00142=2**) sono considerati solo "debito" e non "impegno";
- CREDITI NEI CONFRONTI DEI CEDUTI - CON CONTO ANTICIPI AL CEDENTE nel caso di PRO SOLUTO FORMALE (**FTO 03152.96 con 00142=1**) sono considerati solo "impegno" e "non debito" nei confronti del cedente.

Di conseguenza sono state adeguate anche le attuali voci **46362** e **52266**.

1.7 Riserve da valutazione

Al fine di esporre il dettaglio relativo alle riserve da valutazione, il gruppo interfinanziario ha preferito utilizzare il dominio del campo 05324, già presente nella documentazione delle banche, per agevolare la predisposizione dei contributi che le società finanziarie sono tenute a rendere alle società capogruppo per la redazione del bilancio consolidato (FINREP

e C. 262). In particolare, sono stati aggiunti i dettagli informativi relativi a:

- “variazioni di *fair value* degli strumenti di capitale nel patrimonio netto”;
- “variazioni di *fair value* delle passività finanziarie dovute alle variazioni del proprio merito creditizio”;
- “strumenti di copertura”.

Il dominio del campo 05324 -TIPOLOGIA RISERVE DA VALUTAZIONE presente sulle FTO 01957.01/02 RISERVA DA VALUTAZIONE NEGATIVA E POSITIVA sarà pertanto modificato nel seguente modo:

11=FVOCI - TIT. DI DEBITO;
12=FVOCI –CAMBIAMENTI DI FV TIT. DI CAPITALE;
14= FVOCI - FINANZIAMENTI;
20=ATT. MATERIALI;
30=ATT. IMMATERIALI;
40=COPERTURA DI INV. ESTERI;
50=COPERT. FLUSSI FINANZ.;
55=STRUMENTI DI COPERTURA (ELEM. NON DESIGNATI)
56=COPERTURA INEFFICACE FV - STRUM DI CAPITALE FVOCI
(STRUM COPERTI)
57= COPERTURA INEFFICACE FV - STRUM DI CAPITALE FVOCI
(STRUM DI COPERTURA)
60=DIFFERENZE DI CAMBIO;
70=UTILI (PERDITE) ATTUARIALI RELAT.A PIANI PREV. A
BENEFICI DEFINITI;
80=QUOTE RISERVE VALUTAZ. RELAT. PARTECIPATE VALUT.
PATRIMONIO NETTO

90=PASSIVITA' DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL PROPRIO MERITO CREDITIZIO) (IFRS 7, par. 10 lett. a).

Al fine di generare l'informazione 'RISERVE DA VALUTAZIONE: ATTIVITA' NON CORRENTI IN VIA DI DISMISSIONE' sarà richiesto in input sulle FTO 01957.01/02 il campo 05399.

1.8 Strumenti finanziari subordinati

Viene previsto nelle voci 58415 e 58445 relative agli strumenti finanziari subordinati attivi e passivi il dettaglio informativo sulla computabilità nell'*additional tier one* dei fondi propri dell'emittente. A tal fine il dominio del campo 00120 "DIGIT FORMA E COMPUTABILITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI" è stato modificato nel seguente modo:

- COMPUTABILITA' NEL PATRIMONIO DELL'EMITT: 1=TITOLI, 2=MUTUI, 5=DEPOSITI, 7=ALTRE F.T.
- NO COMPUTABILITA' NEL PATRIMONIO DELL'EMITT: 3=TITOLI, 4=MUTUI, 6=DEPOSITI, 8=ALTRE F.T.

E' stato modificato anche il campo 05120 'STRUMENTI SUBORDINATI: PATRIMONIO DI COMPUTABILITA' nel seguente modo:

1 = COMPUTABILE NEL PATRIMONIO ADDITIONAL TIER ONE;
0 = COMPUTABILE NEL PATRIMONIO TIER TWO.

1.9 Fascia scaduto

Al fine di soddisfare l'esigenza informativa 'fascia di scaduto' richiesta per le esposizioni creditizie classificate nei portafogli 'attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva – FVOCI' e 'attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – CA' è richiesto anche sulle FTO di sofferenza, il dominio del campo 05058 – ESPOSIZIONE PER FASCIA SCADUTO è stato modificato nel seguente modo:

0= ESPOSIZ. NON SCADUTA;
1= ESPOSIZ. SCADUTA FINO A 30 GG;
2= ESPOSIZ. SCADUTA DA OLTRE 30 GG FINO A 60 GG;
3= ESPOSIZ. SCADUTA DA OLTRE 60 GG FINO A 90 GG;
4= ESPOSIZ. SCADUTA DA OLTRE 90 GG FINO A 180 GG;
5= ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 180 GG FINO A 1 ANNO;
6= ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 1 ANNO FINO A 5 ANNI;
7= ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 5 ANNI.

1.10 Precisazione classificazione controparte

Con l'aggiornamento del provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari, ai fini della classificazione della controparte, le società di assicurazione (identificate attraverso il campo 00011 pari ai valori 294, 779 e 790) vengono collocate nel raggruppamento "società finanziarie" anziché in quello delle "società non finanziarie, come previsto precedentemente.

A tal fine si è deciso di uniformare la classificazione della controparte contenuta nella Circolare n.217 a quella di bilancio.

1.11 Attività finanziarie cedute e relative passività associate

A seguito dell'introduzione delle voci relative alle attività finanziarie cedute (rilevate per intero o parzialmente) e delle relative passività associate (voci da 52432 a 52439) è stato introdotto il nuovo campo importo 06322 INTERO VALORE ATTIVITÀ CEDUTA E NON CANCELLATA (RILEVATA PARZIALMENTE IN BILANCIO).

Il campo deve essere alimentato nelle FTO con campo 05781=1 solo quando l'attributo "attività" sottostanti" di TCOR38 è uguale a 2, 6.

In esso va segnalato l'intero ammontare dell'attività ceduta, nei confronti del quale il valore esposto in bilancio (campi 00601 oppure 06314 oppure 06315) deve rappresentare un "di cui".

1.12 Ripartizione delle esposizioni garantite

La nuova ripartizione delle esposizioni garantite (voce 40728) prevede che vengano individuate le garanzie personali rivenienti da derivati su crediti regolati con Controparti Centrali.

A tal fine è stato introdotto nel dominio del campo 00303 il nuovo valore 29 – controparti centrali. Si precisa che anche tale valore è impostato dalla procedura, sulle FTA relative a garanzie personali, in base ai valori dei campi 00011 - sottogruppo di attività economica e 05080 - RAPPORTI CON CONTROPARTI CENTRALI (cfr. routine 00011D8).

1.13 Applicazione 'regime transitorio' - Reg. 2017/2395

La vigilanza con il provvedimento di aprile 2018 dispone l'applicazione dell'articolo 473-bis del CRR, introdotto dal Regolamento (UE) 2017/2395 che modifica il Regolamento 2013/575 (CRR), agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, introducendo una disciplina transitoria che consente agli intermediari di rendere più graduale l'impatto sui Fondi Propri derivante dai maggiori accantonamenti per perdite attese su crediti, in seguito all'applicazione del nuovo principio contabile IFRS9.

Gli intermediari che aderiscono a tale 'regime transitorio', devono ricalcolare i requisiti patrimoniali relativi alle esposizioni direttamente interessate dagli accantonamenti per perdite attese su crediti, applicando un fattore di graduazione (indicato con 'sf' nel Reg. 2017/2395), con l'effetto di aumentare il valore dell'esposizione ai fini del calcolo dell'assorbimento patrimoniale.

Considerata la complessità di tale tematica e i rilevanti dubbi interpretativi ancora irrisolti, si comunica che sono tuttora in corso i necessari approfondimenti e che i connessi trattamenti verranno divulgati quanto prima.

1.14 Servizi di pagamento

1.14.1 Provincia di residenza dell'ordinante/beneficiario

Nella sezione 2.12 della Circolare n.217 relativa ai servizi di pagamento e moneta elettronica è richiesto di valorizzare il campo 00015 - PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ORDINANTE/ BENEFICIARIO. A tal fine è necessario alimentare il suddetto campo sulle FTO interessate avendo cura di valorizzarlo secondo le seguenti indicazioni:

FTO 58560.09: provincia di residenza del beneficiario

FTO 58560.17: provincia di residenza dell'ordinante

1.14.2 Tipologia di provvista

Al fine di valorizzare la variabile TIPOLOGIA DI PROVVISTA per le FTD 58560 - è necessario alimentare per le FTO 58560.XX, il nuovo **campo 05280 – TIPOLOGIA DI PROVVISTA** con i seguenti valori:

01= in contanti;

02= con strumenti diversi dal contante.

1.14.3 Bollettini di conto senza mandato

Nella voce 58577 è richiesto di esporre anche i bollettini di conto senza mandato. A tal fine sarà introdotta una nuova **FTO 58577.05 - BOLLETTINI DI CONTO SENZA MANDATO** e sarà modificata la descrizione della esistente FTO 58577.01 in BOLLETTINI DI CONTO CON MANDATO.

1.14.4 Stato di controparte

Nella sezione dei servizi di pagamento sono stati forniti dei chiarimenti sulla valorizzazione della variabile 00016 - STATO DI CONTROPARTE. Pertanto sono state inserite delle indicazioni per alimentare il suddetto campo sulle FTO interessate:

58625.91/93: PAESE DOVE È LOCALIZZATO IL PRESTATORE DI SERVIZI ("ACQUIRER") CHE GESTISCE I FLUSSI A FAVORE DEL BENEFICIARIO DEL PAGAMENTO;

58635.01/11/25: PAESE DOVE È LOCALIZZATO IL PRESTATORE DI SERVIZI ("ACQUIRER") CHE GESTISCE I FLUSSI A FAVORE DEL BENEFICIARIO DEL PAGAMENTO.

46468.01: PAESE DOVE È LOCALIZZATO IL PRESTATORE DI SERVIZI ("ACQUIRER") CHE GESTISCE I FLUSSI A FAVORE DEL BENEFICIARIO DEL PAGAMENTO;

58630.01/05: PAESE NEL QUALE È LOCALIZZATA L'APPARECCHIATURA;

58640.01/05: PAESE NEL QUALE È LOCALIZZATA L'APPARECCHIATURA;

46440.11/15: PAESE NEL QUALE È LOCALIZZATA L'APPARECCHIATURA.

1.14.5 Stato dell'emittente

Per le operazioni con carte – lato *acquiring* è stata introdotta la nuova richiesta informativa "Stato emittente" che deve essere riferita al paese di emissione della carta, cioè al paese in cui è collocato l'intermediario emittente. Il nuovo

campo **05716 – STATO EMITTENTE** deve essere valorizzato
sulle FTO 58630.01/05, 58640.01/05 e 46440.11/15.

|

ALLEGATI